

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA RESIDENZA

Art. 1 - Competenza

Ad eseguire gli accertamenti per il rilascio della residenza sono il sindaco, l'Ufficiale d'anagrafe ed i delegati ex art. 2 DRP 223/89.

Art. 2 - Presentazione della domanda per il rilascio della residenza

Il soggetto interessato al rilascio della residenza presenta richiesta presso gli Uffici del Comune di Bianzano. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato riceve l'informativa illustrante le modalità di svolgimento della procedura per il rilascio della residenza e compila il questionario di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 3 - Accertamenti

Il sindaco o i suoi delegati (ex art. 1) effettuano gli accertamenti necessari per verificare l'effettiva residenza dei richiedenti.

Gli accertamenti si svolgono prevalentemente durante i giorni infrasettimanali lavorativi e tendono ad essere sospesi, tranne eccezioni dovute alla scadenza dei termini, durante il mese di agosto e dicembre.

Art. 4 - Notifica degli accertamenti

ANNULLATO

Art. 5 – Accertamenti aggiuntivi

ANNULLATO

Art. 6 - Rinvio degli accertamenti su richiesta dell'interessato

ANNULLATO

Art. 7 - Rinvio degli accertamenti su iniziativa del sindaco o dei suoi delegati

ANNULLATO

Art. 8 - Registro degli accertamenti

In relazione a ciascuna procedura per il rilascio della residenza il Sindaco o i suoi delegati tengono un registro sul quale riportano ora e data di ogni accertamento.

Art. 9 - Svolgimento degli accertamenti

Nel corso degli accertamenti il soggetto interessato, su richiesta del Sindaco o dei suoi delegati, presenta i dati e le informazioni in suo possesso relativi ai consumi elettrici, di acqua e di metano riferibili all'abitazione presso la quale richiede il rilascio della residenza e relativi al mese corrente, nonché, ove disponibili, ai tre mesi immediatamente precedenti. I dati e le informazioni sono riportati dal Sindaco o dai suoi delegati sul registro degli accertamenti.

Al termine di ogni accertamento, il Sindaco o i suoi delegati ne segnalano l'esito sul relativo registro. In caso di esito positivo, il soggetto interessato riporta la propria firma sul registro.

Art. 10 - Esito della procedura

La procedura per il rilascio della residenza ha esito positivo qualora il soggetto richiedente dimostri di avere effettiva dimora abituale.

Il Sindaco e l'Ufficiale d'anagrafe si riservano, sulla base delle informazioni raccolte, di adottare la decisione finale.

Allegato 1 - Questionario

Allegato 2 – Modulo di notifica accertamenti

ANNULLATO

Allegato 3 – Registro degli accertamenti

Intestazione del comune

N. VISITA	DATA PREAVVISO	DATA VISITA	FIRMA DELEGATO	FIRMA e dichiarazioni del RICHIEDENTE	ESITO VISITA positivo o negativo
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Importo consumi metano nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Importo consumi acqua nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Importi consumi corrente nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Valutazione sulla vivibilità degli ambienti

.....
.....

Dichiarazioni dei vicini interrogati in proposito

.....
.....

NUMERO VISITE POSITIVE.....
RICHIESTA.....accettata o rifiutata.....

Firma del sindaco

.....